



**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AERONAUTICA
E ASTRONAUTICA**

**STATUTO
E
REGOLAMENTO SOCIALE**

Ottobre 2008

STATUTO SOCIALE *

Costituzione – Scopi – Attività

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

Dalla fusione deliberata dalle rispettive Assemblee dell'*Associazione Italiana di Aerotecnica*, A.I.D.A., fondata in Roma il 2 luglio 1920, con l'*Associazione Italiana Razzi*, A.I.R., fondata in Roma il 24 giugno 1952, si è costituita in Roma il 15 dicembre 1969 l'*Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica*, **A.I.D.A.A.**

La sede dell'A.I.D.A.A. è in Roma.

L'Associazione si articola in Sezioni.

ART. 2 – SCOPI

L'A.I.D.A.A. è Associazione di carattere culturale senza fini di lucro e si propone di:

- a) riunire persone, Associazioni, Società, Ditte ed Enti interessati allo sviluppo delle attività scientifiche e tecniche aeronautiche e spaziali;
- b) promuovere e diffondere gli studi e le ricerche concernenti tutti i rami della scienza e della tecnica aeronautica e spaziale e le loro applicazioni, contribuire al loro sviluppo mediante riviste e pubblicazioni, convegni, conferenze, discussioni, concorsi a premio per studi e ricerche;
- c) stabilire e mantenere fra gli studiosi ed i tecnici aeronautici e spaziali, italiani e stranieri, attive e feconde relazioni di studio e facilitare loro la conoscenza di lavori, scoperte, invenzioni ed esperienze;
- d) realizzare e sviluppare rapporti di cooperazione con Accademie scientifiche, Associazioni ed Enti culturali nazionali e stranieri;
- e) promuovere lo sviluppo professionale delle persone interessate nelle attività aeronautiche e spaziali e curarne l'aggiornamento tecnico;
- f) agevolare i lavori di studio e ricerca nel settore aeronautico e spaziale;
- g) svolgere incarichi di indagine o ricerca nel settore delle attività concernenti l'Associazione e dare a Enti pubblici o privati la possibilità di conoscere l'opinione dell'Associazione o dei suoi membri su questioni concernenti la tecnica e la scienza aeronautiche e spaziali;
- h) svolgere ogni attività o funzione inerenti agli scopi sopraddetti.

ART. 3 - SOCI

L'Associazione si compone di:

- a) Soci ORDINARI
- b) Soci COLLETTIVI
- c) Soci STUDENTI
- d) Soci BENEMERITI
- e) Soci ONORARI

* Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 24 settembre 2008

Possono essere:

- **Soci Ordinari** i cittadini italiani e stranieri che abbiano competenza specifica o interesse a seguire le attività e gli studi relativi alle finalità dell'Associazione.
- **Soci Collettivi** le Associazioni, gli Istituti, le Società, le Ditte e gli Enti italiani e stranieri, che abbiano interesse agli scopi dell'Associazione. Essi dovranno provvedere alla nomina di un loro rappresentante.
- **Soci Studenti** coloro che frequentano corsi universitari, scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca.
- **Soci Benemeriti** persone o Enti italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemeritenze verso l'Associazione, con attività o con donazioni.
- **Soci Onorari** i cittadini italiani o stranieri che si siano resi illustri per opere insigni nel campo della scienza o della tecnica aeronautiche e spaziali.

ART. 4 - AMMISSIONE DEI SOCI

I Soci *ORDINARI*, *COLLETTIVI* e *STUDENTI* sono ammessi dietro presentazione di domanda con le modalità stabilite dal Regolamento.

I Soci *ONORARI* e *BENEMERITI* sono nominati con le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 5 - CONTRIBUTI SOCIALI

Tutti i Soci, ad eccezione di quelli *ONORARI* e *BENEMERITI*, sono tenuti al pagamento di una quota alla rispettiva Sezione di appartenenza, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del Regolamento.

ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto:

- a) alla tessera sociale;
- b) alle speciali facilitazioni per partecipare alle attività ed alle manifestazioni, ai convegni organizzati dall'Associazione e per l'acquisto di pubblicazioni edite a cura della Associazione;
- c) ad accedere gratuitamente alle pubblicazioni della Associazione;
- d) alla consultazione dei libri e dei periodici della Biblioteca dell'Associazione, nonché delle raccolte di notizie, dati, ecc., curate dalla Associazione.

ART. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza;
- c) per radiazione.

Le **Dimissioni** da Socio sono volontarie e devono essere comunicate alla Sezione di appartenenza non più tardi del 31 di ottobre; esse decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il Socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota relativa all'anno in cui ha comunicato le proprie dimissioni.

La **Decadenza** è deliberata dal Consiglio di Sezione per riconosciuta morosità, dopo due infruttuose sollecitazioni ai pagamenti, non soddisfatte entro trenta giorni dalla seconda e comunque non oltre il 31 dicembre.

La **Radiazione** è proposta dal Consiglio di Sezione o dal Consiglio Centrale e viene deliberata dal Consiglio Centrale stesso, in termini inappellabili, sentite le ragioni del Socio.

Organi Generali

ART. 8 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci i quali hanno diritto al voto se sono in regola con i versamenti delle quote sociali.

Per quanto concerne l'elezione degli Organi Direttivi i soci studenti partecipano esclusivamente alla nomina dei loro rappresentanti nel numero e con le modalità stabilite dal Regolamento.

L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta all'anno, con anticipo di almeno trenta giorni; è legalmente valida in prima convocazione quando sia presente, anche per delega – nell'ora indicata – almeno un terzo dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati.

Ogni Socio intervenuto non potrà presentare più di cinque deleghe di Soci assenti.

Le deliberazioni sono valide ed impegnative quando abbiano raccolto la metà più uno dei suffragi dei presenti e dei rappresentati.

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero in seguito a delibera del Consiglio Centrale o ancora in seguito a richiesta scritta e motivata diretta al Presidente da almeno un sesto dei Soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea Generale, che elegge di volta in volta il proprio Presidente, ha le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare in merito all'approvazione della relazione annuale del Consiglio Centrale;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- c) stabilire l'entità della quota annuale e la sua ripartizione fra Sede Centrale e Sezioni;
- d) eleggere tra i Soci il Presidente dell'Associazione, i sei Consiglieri del Consiglio Centrale previsti al punto d) dell'art. 9 e due Consiglieri supplenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 9; due Revisori dei Conti; i Probiviri;
- e) nominare su proposta del Consiglio Centrale i Soci *Onorari* e *Benemeriti*;
- f) deliberare sulle proposte di modifiche dello Statuto, secondo quanto stabilito dall'art. 21, di eventuale scioglimento dell'Associazione e, se del caso, in merito alla nomina di commissari liquidatori del patrimonio;
- g) deliberare in merito a qualsiasi altro argomento proposto dal Consiglio Centrale;

h) deliberare su qualsiasi altro argomento iscritto all'Ordine del Giorno.

Su delibera del Consiglio Centrale le votazioni di cui ai punti precedenti possono essere effettuate anche a mezzo di referendum e cioè con votazioni scritte, secondo le indicazioni del Consiglio Centrale, estese a tutti i Soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono valide quando abbiano raccolto la metà più uno dei voti espressi, salvo se diversamente specificato.

Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei Soci votanti, direttamente o per delega, in prima votazione, e la maggioranza relativa nelle votazioni successive.

Le elezioni avvengono con voto limitato a un mezzo arrotondato per eccesso del numero di membri da eleggere inclusi i Consiglieri supplenti.

Il Segretario Generale è il Segretario dell'Assemblea e ne redige il verbale. In sua assenza l'Assemblea eleggerà un Segretario fra i Soci presenti.

ART. 9 – CONSIGLIO CENTRALE

L'A.I.D.A.A. è retta ed amministrata da un Consiglio Centrale composto da:

- a) Presidente che è il Presidente della Associazione;
- b) Ex Presidente;
- c) Presidenti delle Sezioni;
- d) sei Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale;
- e) due Consiglieri eletti ogni due anni fra i Soci Studenti dagli studenti stessi in occasione dell'Assemblea;
- f) tre Consiglieri designati rispettivamente da:
 - Associazione delle Industrie Aerospaziali;
 - Corpo del Genio Aeronautico;
 - Enti di ricerca

Il Consiglio Centrale si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, il voto del presidente, o, in sua assenza, di chi lo sostituisce, ha valore decisivo.

Le riunioni del Consiglio Centrale sono valide quando siano presenti almeno un terzo più uno dei suoi membri.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Segretario Generale è il Segretario del Consiglio e redige i verbali delle riunioni. In sua assenza il Consiglio nominerà un Segretario fra i consiglieri presenti.

I membri del Consiglio Centrale durano in carica quattro anni.

In caso di necessità di sostituzione di uno o più di essi prima della scadenza del mandato, il Consiglio verrà integrato con la seguente procedura:

- a) nomina del primo dei Consiglieri supplenti;
- b) ad esaurimento di essi mediante votazione che può essere anche effettuata con referendum.

ART. 10 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO CENTRALE

Il Consiglio Centrale:

- a) elegge nel suo seno il Vice Presidente;
- b) nomina il Segretario Generale e il Tesoriere; le due cariche possono essere cumulate;
- c) dirige l'attività dell'Associazione e ne cura la gestione amministrativa;
- d) predispose i bilanci, preventivo e consuntivo, per la loro presentazione all'Assemblea Generale;
- e) prepara la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione e predispose il programma per le ulteriori attività sociali: relazioni e programma devono essere approvati dall'Assemblea Generale;
- f) intrattiene relazioni con Associazioni italiane ed estere affini e nomina eventuali rappresentanti presso Organizzazioni nazionali e internazionali ed in occasione di Congressi e riunioni;
- g) stabilisce l'organico del personale per il funzionamento della Sede Centrale;
- h) amministra le pubblicazioni sociali e ne nomina i Direttori e i Responsabili;
- i) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dall'Assemblea;
- j) nomina fra i propri membri i componenti del Comitato Esecutivo.

ART. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione, dispone di tutte le facoltà che non siano per Statuto riservate all'Assemblea o al Consiglio Centrale.

In caso di dimissioni i poteri saranno esercitati dal Vice Presidente fino alla scadenza del mandato.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto per il quadriennio successivo.

ART. 12 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto:

- dal Presidente;
- da due Consiglieri nominati dal Consiglio Centrale;
- dal Segretario Generale;
- dal Tesoriere;

Il Comitato Esecutivo rende esecutive le deliberazioni del Consiglio Centrale nei casi di estrema urgenza, adotta le decisioni che i casi stessi richiedono, informandone il Consiglio Centrale nella sua prima riunione.

ART. 13 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Centrale e provvede al normale funzionamento dell'Associazione.

ART. 14 - TESORIERE

Il Tesoriere controlla la gestione dei beni che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto costituiscono il fondo patrimoniale dell'Associazione e provvede alla regolare tenuta della contabilità.

ART. 15 - REVISORI DEI CONTI

Ai Revisori dei Conti spettano il controllo dell'amministrazione dell'Associazione e l'accertamento della regolare tenuta contabile e della veridicità del bilancio.

Essi riferiscono all'Assemblea sul bilancio che verrà loro sottoposto dal Consiglio Centrale un mese prima dell'Assemblea stessa.

ART. 16 - PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque Soci: tre membri ordinari e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale e che durano in carica quattro anni. Essi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie fra i Soci e di fornire, su richiesta del Presidente dell'Associazione, la interpretazione autentica dello Statuto e del Regolamento.

ART. 17 - COMITATI TECNICI

L'Associazione può costituire Comitati Tecnici raggruppanti Soci particolarmente esperti in tutti quei settori, scientifico e tecnico, nei quali sono articolate le attività aeronautiche ed astronautiche.

Sezioni

ART. 18 - SEZIONI

Possono essere costituite Sezioni locali, previa ratifica del Consiglio Centrale, il quale può autorizzare il mantenimento di una Sezione anche in presenza di un numero ridotto di Soci.

L'Assemblea di Sezione è costituita da tutti i Soci Ordinari, Collettivi e Studenti, i quali hanno diritto al voto se sono in regola con i versamenti delle quote sociali.

Ogni Sezione è retta da un Consiglio composto dal Presidente, dai Consiglieri e dai Rappresentanti dei Soci Studenti nel numero fissato dal Regolamento.

Il Presidente, i Consiglieri e due Revisori dei Conti sono eletti dai Soci Ordinari e Collettivi e dai rappresentanti dei Soci Studenti della Sezione.

Il Consiglio nomina il Segretario e il Tesoriere, i quali non hanno diritto a voto, qualora non siano Consiglieri.

Il Presidente ed i membri del Consiglio durano in carica quattro anni.

Il Consiglio delibera l'ammissione dei Soci con le modalità fissate dal Regolamento.
L'Assemblea di Sezione dovrà essere convocata almeno una volta all'anno con anticipo di almeno otto giorni.

Le Sezioni sono tenute a:

1. versare alla Sede Centrale l'aliquota della quota di ciascun Socio, fissata dalla Assemblea Generale;
2. inviare alla Sede Centrale, entro il mese di giugno di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente con la relazione dell'attività svolta;
3. inviare alla Sede Centrale, entro il termine dell'anno sociale, le variazioni dell'elenco dei Soci iscritti.

Disposizioni generali

ART. 19 - VERBALI

Di ogni riunione del Consiglio e dell'Assemblea e di ogni referendum, deve essere redatto verbale.

Nel caso delle riunioni il verbale deve essere firmato da chi ha presieduto le riunioni e dal segretario. Nel caso di referendum, il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario Generale.

ART. 20 – PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da:

- a) dal fondo di riserva;
- b) dai fondi il cui reddito è destinato a scopi speciali;
- c) dalle donazioni e dai lasciti effettuati da terzi ad incremento del patrimonio sociale;
- d) dall'arredamento della Sede Centrale dell'Associazione e delle Sezioni;
- e) dalla Biblioteca e dai materiali tecnico-scientifici della Sede Centrale e delle Sezioni.

Il patrimonio sociale è amministrato dal Consiglio Centrale, salvo quella parte di esso che trovasi presso le Sezioni e che è da queste amministrato.

Le entrate annuali comprendono:

- a) le quote sociali;
- b) le rendite del patrimonio;
- c) i contributi di Enti pubblici e privati;
- d) il ricavato della vendita delle pubblicazioni sociali;
- e) proventi diversi;

L'anno amministrativo coincide con l'anno solare.

ART. 21 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere fatte dal Consiglio Centrale, da una o più Sezioni o da almeno un terzo dei Soci. Esse devono essere notificate alle Sezioni

almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Generale.

Le modifiche dello Statuto debbono essere approvate in sede di Assemblea Generale o per referendum, a maggioranza di almeno due terzi dei voti.

ART. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Scioglimento dell'Associazione

ART. 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DELLE SEZIONI

Lo scioglimento dell' Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Generale con l'adesione di almeno due terzi dei votanti. In caso di scioglimento l'Assemblea Generale deciderà la destinazione del patrimonio sociale e di ogni altra attività, rimanendo, in ogni caso, esclusa la ripartizione di essi fra i Soci.

Vi è obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento di una Sezione è deliberato dal Consiglio Centrale, su proposta dell'Assemblea della Sezione o ad iniziativa del Consiglio Centrale stesso per riconosciuta e prolungata inattività della Sezione. In caso di scioglimento di una Sezione, il patrimonio esistente presso di essa passa alla Sede Centrale.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.

REGOLAMENTO SOCIALE

ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di fissare le norme relative al funzionamento dell'Associazione per l'applicazione e nel rispetto di quelle statutarie.

ART. 2 - MODALITA' PER L'AMMISSIONE

Le persone, le Associazioni, gli Enti, gli Istituti, le Ditte e le Società interessate allo sviluppo delle attività scientifiche e tecniche aerospaziali che desiderano associarsi all'A.I.D.A.A. devono presentare domanda al Presidente della Sezione cui intendono iscriversi.

Contemporaneamente alla presentazione della domanda di ammissione si dovrà effettuare il pagamento della quota sociale.

Le domande saranno inoltrate al Consiglio di Sezione per l'ammissione.

I Soci Studenti, Ordinari e Collettivi saranno ammessi a giudizio del Consiglio di Sezione.

I Soci Benemeriti ed Onorari saranno proclamati, con motivazione, dall'Assemblea Generale.

ART. 3 - RICORSO AVVERSO LA NON AMMISSIONE

Coloro che non saranno ammessi, ne riceveranno comunicazione scritta insieme al rimborso della quota anticipata.

Avverso tale decisione è ammesso ricorso all'Assemblea di Sezione.

ART. 4 – QUOTE SOCIALI

I Soci Studenti, Ordinari e Collettivi pagheranno le quote sociali nella misura differenziata stabilita dall'Assemblea Generale.

Il versamento della quota sociale è riferito all'anno solare e può essere annuale o biennale.

I Soci Benemeriti ed Onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

ART. 5 - ELENCO DEI SOCI

L'Associazione pubblicherà periodicamente l'elenco aggiornato dei Soci.

ART. 6 - CONSIGLI SEZIONALI

Le Sezioni eleggeranno da 3 a 7 Consiglieri.

I Soci Studenti eleggeranno da 1 a 2 rappresentanti.

ART. 7 - LE CARICHE SOCIALI SEZIONALI

Gli incarichi di segretario e di tesoriere sono cumulabili.

ART. 8 - RIVISTA

L'AEROTECNICA MISSILI E SPAZIO è l'organo ufficiale dell'Associazione.

Il Direttore della Rivista è nominato dal Consiglio Centrale, anche fuori dal suo seno, e può essere revocato da esso in qualsiasi momento con deliberazione motivata approvata con la maggioranza di 2/3 del Consiglio stesso.

Il Direttore della Rivista partecipa alle riunioni del Consiglio Centrale con voto consultivo, qualora non sia membro del Consiglio stesso. Il Direttore della Rivista nomina il Redattore Capo, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Centrale in sostituzione del Direttore.

ART. 9 - ARTICOLAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Centrale amministra l'Associazione e la Rivista.

Il bilancio dell'Associazione è unico e sarà presentato all'Assemblea Generale dal Presidente.

I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere esaminati dal Consiglio Centrale prima di essere presentati, per l'approvazione, all'Assemblea Generale.

ART. 10 - LIBRI SOCIALI

La Sede Centrale deve tenere sempre aggiornati i *libri degli inventari, dei verbali, dei Soci e delle operazioni giornaliere*.

Essi sono obbligatori e devono essere tenuti a disposizione, oltre che dei Revisori dei Conti, anche di tutti i Soci, per la durata di almeno 15 giorni dalla riunione dell'Assemblea a cui saranno presentati i bilanci.

Per le Sezioni sono obbligatori i libri dei verbali e delle operazioni giornaliere.

ART. 11 - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI SOCI STUDENTI NEL CONSIGLIO CENTRALE

I due rappresentanti dei Soci Studenti nel Consiglio Centrale vengono eletti ogni due anni, in occasione dell'Assemblea Generale, dai Soci Studenti presenti all'Assemblea Generale.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento o nello Statuto Sociale relativamente alle Sezioni, si intendono estese le norme previste per la Sede Centrale.